

Il Presidente

della Giunta Regionale

OGGETTO: DGR n. 513 dell'08.08.2024, modificata dalla DGR n. 166 del 14.03.2025. Conferimento dell'incarico di "Capo di Gabinetto" presso la Presidenza della Giunta Regionale in favore del Dott. Stefano Cianciotta.

PREMESSO CHE in data 27 marzo 2024 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato eletto il dott. Marco Marsilio, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTI:

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli art. 14, comma 2, e 27;
- la L.R. della Regione Abruzzo 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO ALTRESÌ l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44/2023, come integrato dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25/2025, a mente del quale *Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del D.Lgs.* 165/2001, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale; Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti;

VISTI INOLTRE:

- la L.R. n. 35/2014 ed in particolare l'art. 26, a mente del quale sono abrogati tutti gli articoli della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, ad eccezione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 e del comma 1-bis dell'art. 12, precisando poi al comma 3 che con proprio atto di organizzazione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale disciplina le strutture di supporto agli organi componenti l'esecutivo regionale, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel corrente bilancio di previsione ...;
- l'art. 10.1 della L.R. n. 77/1999, rubricato *Conferimento degli incarichi di Dirigente del gabinetto di Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale*, inserito dall' art. 15, comma 2, della L.R.

25 ottobre 2023 n. 46, e poi modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), della L.R. 10 luglio 2024 n. 11, secondo cui:

- 1. Presso la Giunta regionale può essere istituito, con specifico provvedimento, il Gabinetto di Presidenza per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto all'Organo politico. Gli incarichi di dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto alle attività istituzionali dei Presidenti, sono conferiti, rispettivamente, con decreto del Presidente della Giunta regionale e con decreto del Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto strettamente fiduciario, a soggetti, anche esterni all'Amministrazione regionale, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Il trattamento economico omnicomprensivo del dirigente del Gabinetto di Presidenza della Giunta e del Consiglio regionale corrisponde a quello attribuito rispettivamente al Direttore di Dipartimento della Giunta regionale ed al Direttore di Direzione del Consiglio regionale di più elevata graduazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile.
- 2. Il rapporto di lavoro derivante dagli incarichi di cui al comma 1 è assimilato ai fini dell'anzianità di servizio e per ogni altro effetto a quello dei Dirigenti ed è regolato da un contratto individuale di lavoro a tempo determinato. L'incarico ha una durata massima pari a quella del mandato, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che hanno effettuato la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Qualora l'incarico venga conferito ad un dipendente della pubblica amministrazione, si applica l'articolo 22, comma 4. Nel caso di incarico conferito a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, gli stessi, alla data di sottoscrizione del relativo contratto, non devono intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente. Per quanto non disciplinato dal contratto individuale, si applica la disciplina statale vigente compatibile con la natura fiduciaria dell'incarico;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 513 del 08.08.2024, recante "D.G.R. n. 421 del 15/07/2024 Istituzione e Disciplina del Gabinetto di Presidenza di cui alla L.R. n. 11/2024. Provvedimenti", con cui è stato istituito, presso la Giunta Regionale, il Gabinetto di Presidenza, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto al Presidente della Giunta Regionale, estraneo alle strutture amministrative dell'Ente, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione, approvandone la relativa disciplina, e regolamentandone dunque le funzioni, l'organizzazione, i criteri e le modalità di nomina dei responsabili ed infine il limite di spesa assegnato;
- la D.G.R. n. 166 del 14.03.2025, recante "D.G.R. n. 513 del 08.08.2024 e D.G.R. n. 600 del 30.09.2024 Precisazioni", con la quale si è precisato che tutte le competenze di amministrazione e gestione eventualmente imputate al Gabinetto della Presidenza con DGR n. 513 del 08.08.2024 sono ricondotte alla Direzione Generale della Regione, che adotterà i relativi provvedimenti, previa condivisione con il Presidente e con il Capo di Gabinetto per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi tutte richiamate, ribadendo altresì che il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale è struttura estranea alla macrostruttura amministrativa dell'Ente, è volta a svolgere funzione di supporto e di

raccordo con l'amministrazione, fermo restando il divieto di svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione;

VISTE DUNQUE la nota prot. n. 65295/25 del 18.02.2025 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha espresso la volontà di conferire l'incarico di Capo di Gabinetto al dott. Stefano Cianciotta, con significative esperienze, competenze e conoscenze professionali desumibili dall'allegato curriculum vitae, ritenendolo il profilo più idoneo per svolgere l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nonché il raccordo e il supporto tecnico con la macrostruttura regionale, e a partecipare a tavoli tematici con i Ministeri e/o altri Enti relativi alla definizione di questioni di particolare complessità, precisando altresì che il dott. Cianciotta assumerà, ad interim, la responsabilità dell'unità organizzativa complessa "Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo, nonché la successiva missiva prot. n. 107669/25 del 17.03.2025 con la quale, alla luce della sopra richiamata DGR n. 166/2025, lo stesso Presidente ha richiesto la predisposizione dei relativi atti conseguenziali per la formalizzazione della nomina di che trattasi;

RICHIAMATE:

- o la delibera del Presidente dell'ANAC n. 788/2017, sulla scorta della quale non possono applicarsi ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- o la delibera del Presidente dell'ANAC n. 803/2019, in cui si ribadisce che l'incarico di Capo di Gabinetto è sottratto alle preclusioni e ai limiti di cui al menzionato decreto legislativo;
- o il parere reso in relazione al fascicolo ANAC n. 4910/2024 sulla scorta del quale, in caso di esercizio di poteri gestori anche solo afferenti all'organizzazione della struttura e del personale ad esso preposto, l'incarico dirigenziale nell'ambito del Gabinetto di Presidenza debba invece essere sottoposto alla normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità;
- o il parere reso in relazione al fascicolo ANAC n. 898/2025, in cui si è confermata l'applicabilità, in caso di nomina a Capo di Gabinetto, dell'orientamento di cui alla delibera ANAC n. 788 del 19.07.2017, con esclusione dell'applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

VISTA inoltre la nota prot. n. 151464/25 del 10.04.2025, con la quale il Responsabile Anticorruzione dell'Ente ha richiesto specifico parere all'ANAC in merito all'applicabilità del D.Lgs. n. 39/2013 all'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, anche in relazione alla citata D.G.R. n. 166/2025, come suesposto recante precisazioni rispetto alla DGR 513/2024;

RITENUTO nelle more, alla luce dei pareri resi dall'ANAC n. 788/2017 e n. 898/2025, di poter procedere alla nomina del Capo di Gabinetto, espungendo dalle relative funzioni ogni attività latamente o residualmente gestoria, in virtù della D.G.R. n. 166/2025, e rinviando a eventuale successivo provvedimento l'approvazione della nuova *Disciplina del Gabinetto di Presidenza*, all'esito del richiesto parere ANAC;

RILEVATO dunque che:

- le strutture dei componenti l'Esecutivo Regionale si configurano come strutture particolari, estranee a quelle amministrative dell'Ente, volte a svolgere funzione di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
- a tali strutture può essere assegnato personale assunto con contratto a tempo determinato scelto, sulla base di un rapporto fiduciario, tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti e di capacità adeguate alle funzioni da svolgere;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Stefano Cianciotta ai fini del conferimento dell'incarico di cui è causa, inoltrate dal competente Ufficio in uno alla nota assunta al protocollo al n. 159773/25 del 15 aprile 2025, con cui si partecipa la conclusione con esito positivo degli adempimenti istruttori funzionali al conferimento del medesimo incarico, come da documentazione allegata e modello, rimesso in applicazione della nota prot. n. 479434/22 dell'8.11.2022, circa l'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico di che trattasi, ai sensi della normativa applicabile in materia, parimenti trasmesso;

RITENUTO pertanto di conferire al dott. Stefano Cianciotta l'incarico di "Capo di Gabinetto" presso il Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale, affidandogli i compiti e le funzioni di pertinenza del Capo di Gabinetto previste dalla "Disciplina del Gabinetto di Presidenza", allegata alla suddetta D.G.R. 513/2024, con esclusione delle competenze di amministrazione e gestione eventualmente imputate allo stesso Gabinetto di Presidenza, o alle singole Segreterie del Gabinetto medesimo, e ricondotte alla Direzione Generale giusta D.G.R. n. 166/2025, nonché con esclusione, a superamento della originaria richiesta, della responsabilità della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 10.1, della L.R. n. 77/1999 e dell'art.8, comma 2, della *Disciplina del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale*, il trattamento economico omnicomprensivo del Capo di Gabinetto della Giunta Regionale è parametrato a quello attribuito al Direttore di Dipartimento della Giunta Regionale di più elevata graduazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile;

ATTESO CHE gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento gravano sulle disponibilità del capitolo 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale";

DATO ATTO CHE, in ragione della natura prettamente fiduciaria della nomina, il Direttore del Dipartimento Risorse sottoscrive il provvedimento con esclusivo riferimento alla rispondenza del presente procedimento alla vigente disciplina in materia;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato nel presente dispositivo, quale sua parte integrante e sostanziale,

- 1. di nominare il dott. Stefano Maria Cianciotta "Capo di Gabinetto" del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale;
- di affidare al medesimo dott. Stefano Maria Cianciotta i compiti e le funzioni di pertinenza del Capo di Gabinetto previste dalla "Disciplina del Gabinetto di Presidenza", allegata alla suddetta D.G.R. 513/2024, con esclusione delle competenze di amministrazione e gestione eventualmente imputate allo

stesso Gabinetto di Presidenza o alle singole Segreterie del Gabinetto di Presidenza, e ricondotte alla Direzione Generale giusta D.G.R. n. 166/2025;

3. di dare atto che:

- ✓ il presente incarico avrà decorrenza, ad ogni effetto, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della normativa all'uopo prevista;
- ✓ tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, l'incarico ha durata temporanea ed è pari –
 al massimo alla durata del mandato politico del Presidente la Giunta Regionale e cessa
 automaticamente con la cessazione dell'incarico di quest'ultimo;
- √ l'incarico medesimo può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità con le
 quali è stato conferito, su iniziativa del proponente la nomina ed avrà termine, anche
 antecedentemente alla scadenza contrattuale prestabilita, in caso di cessazione dall'incarico,
 per qualunque ragione, del Presidente della Giunta Regionale;
- √ l'incarico ha carattere di esclusività ed è incompatibile con qualsiasi diversa attività
 professionale, pubblica o privata e che allo stesso si applica il regime di incompatibilità
 previsto per il pubblico impiego;
- ✓ il compenso da corrispondere per l'incarico conferito, così come previsto dall'art. 8 della
 "Disciplina del Gabinetto di Presidenza", allegata alla suddetta D.G.R. 513/2024, è
 parametrato e non può essere superiore a quello attribuito al Direttore di Dipartimento della
 Giunta Regionale di più elevata graduazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
 legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre
 forme di lavoro flessibile;
- ✓ agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con lo stanziamento previsto nel
 capitolo 11215, denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di
 supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale", e che il competente Servizio Personale
 provvederà all'assunzione del conseguente impegno di spesa;
- 4. di disporre la notifica del presente decreto all'interessato, al Dipartimento Risorse ed altresì ai Servizi Personale e Organizzazione;
- 5. di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto sul BURAT.

Il Direttore del Dipartimento Risorse

(dott. Fabrizio Giannangeli)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Dott. Marco Marsilio)